



NEWS Euroconference

Edizione di martedì 4 Marzo 2025

CASI OPERATIVI

Mancata opzione per lo sconto in fattura
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Saldo Iva 2024 alla cassa
di Alessandro Bonuzzi

IMU E TRIBUTI LOCALI

Deduzione Imu immobili dei professionisti
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La nuova liquidazione societaria per soggetti Irpef
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Non basta la presenza della stabile organizzazione per precludere il rimborso IVA mediante il “portale elettronico”
di Marco Peirolo

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 4 marzo 2025
di Euroconference Centro Studi Tributari



EDITORIALI

Trasformazione digitale di dati e documenti per lo Studio del Commercialista
di Redazione



CASI OPERATIVI

Mancata opzione per lo sconto in fattura

di Euroconference Centro Studi Tributari



Esperto AI

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



Questione sul 110%

Il signor Rossi ha effettuato, nel 2022 e 2023, alcuni lavori rientranti nel c.d. superbonus 110% su una sua abitazione.

Il signor Rossi ha optato per la cessione dei crediti a una banca e la cessione è avvenuta a mezzo di 2 SAL: primo SAL pari al 30% nel 2022 e SAL finale pari al residuo nel 2023.

Le comunicazioni di cessione dei crediti sono state fatte nei modi e nei termini corretti per cui la banca ha accettato i crediti

A lavori ultimati (marzo 2023) il termotecnico ha emesso una sua parcella con sconto in fattura e importo pari a 0 allegandola alla asseverazione finale inviata all'ENEA.

La parcella suddivide il saldo delle sue consulenze tra la quota relativa al cappotto, la quota relativa agli impianti, la quota relativa agli infissi, la quota relativa al fotovoltaico, etc..

Il termotecnico non ha avvisato né il cliente né il commercialista di questa fattura per cui non è stata fatta l'opzione di cessione del credito per sconto in fattura la cui scadenza era aprile 2024.

Si chiede se il sig. Rossi, pagando ora nel 2025 la fattura del termotecnico (fattura elettronica, con saldo 0 per sconto, e allegata all'asseverazione inviata all'ENEA), può comunque fruire di una detrazione nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2025.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Saldo Iva 2024 alla cassa

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

[Scopri di più](#)

Il versamento del **saldo Iva** relativo all'anno 2024 ed emergente dal **modello Iva 2025** deve essere effettuato **entro il prossimo 17.3.2025**, siccome il **termine ordinario del 16.3 cade di domenica**.

Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in un'**unica soluzione** oppure in forma **rateale**, con dilazione in **massimo 10 tranches** di pari importo, dal **17.3.2025 al 16.12.2025**.

Dalla **seconda rata** in poi vanno applicati gli **interessi** dello **0,33% mensile** (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la **terza dello 0,66%**, la **quarta dello 0,99%**, eccetera).

Pertanto, il pagamento del **saldo Iva 2024** può essere **al massimo** rateizzato come segue:

1. I° rata entro il **17.3.2025, senza interessi**;
2. II° rata entro il **16.4.2025, con interessi dello 0,33%**;
3. III° rata entro il **16.5.2025, con interessi dello 0,66%**;
4. IV° rata entro il **16.2025, con interessi dello 0,99%**;
5. V° rata entro il **16.7.2025, con interessi del 1,32%**;
6. VI° rata entro il **20.8.2025, con interessi del 1,65%**;
7. VII° rata entro il **16.9.2025, con interessi del 1,98%**;
8. VIII° rata entro il **16.10.2025, con interessi del 2,31%**;
9. IX° rata entro il **17.11.2025, con interessi del 2,64%**;
10. X° rata entro il **16.12.2025, con interessi del 2,97%**.

Si ricorda che il **termine finale della rateizzazione** del saldo Iva è stato differito, a regime, **dal 30.11 al 16.12** ad opera dell'[articolo 8, D.Lgs. 1/2024](#) (cosiddetto Decreto semplificazione adempimenti tributari), che è intervenuto sull'[articolo 20 D.Lgs. 241/1997](#).

Rimane nella facoltà del contribuente far **slittare il versamento del saldo Iva** al termine previsto per il **versamento del saldo delle imposte sul reddito** (Irpef/Ires), con la possibilità di sfruttare altresì l'**ulteriore differimento al 30° giorno successivo**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001](#).



Ne deriva che il **versamento del saldo Iva 2024**:

- può essere differito al **30.6.2025** con la **maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03:**
 1. in un'unica soluzione, applicando la **maggiorazione dell'1,60%** ($0,40\% \times 4$), oppure
 2. a **rate dal 30.6.2025 e al più tardi al 16.12.2025**, maggiorando quanto dovuto **dell'1,60% e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte** (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti **gli interessi mensili dello 0,33%**;
- può essere **ulteriormente** differito al **30.7.2025**:
 1. in un'unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30.6.2025 l'ulteriore **maggiorazione dello 0,40%** oppure
 2. a **rate dal 30.6.2025 e al più tardi al 16.12.2025**, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30.06.2025 l'ulteriore **maggiorazione dello 0,40%** e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti **gli interessi mensili dello 0,33%**.

La maggiorazione dello 0,40% va applicata **esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24”** ([risoluzione n. 73/E/2017](#)). Ciò significa che, optando per il differimento del **saldo Iva 2024 pari a 10.000 euro al 30.6.2025** e potendo compensarlo in parte con un **credito Irpef 2024 di 3.000 euro**, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull'importo di (euro 10.000 + euro 10.000 \times 1,60% – euro 3.000 =) 7.160 euro.

Il versamento va fatto utilizzando il **modello F24** e riportando il codice tributo **“6099”** per l'imposta e **“1668”** per gli interessi di rateazione. L'anno di riferimento è evidentemente il **2024**. L'importo dovuto va espresso:

- in **unità di euro**, in caso di pagamento in unica soluzione **entro il 17.3.2025**, poiché emergente dalla **dichiarazione Iva annuale dell'anno 2024**;
- in **centesimi di euro**, se invece il pagamento è **oggetto di differimento e/o di rateazione**.



IMU E TRIBUTI LOCALI

Deduzione Imu immobili dei professionisti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Tassazione diretta degli immobili delle imprese e dei professionisti

[Scopri di più](#)

La **deduzione dell'Imu** relativa agli **immobili strumentali dei professionisti** spetta anche per quelli per i quali **non sono deducibili i relativi costi dal reddito di lavoro autonomo**, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nelle **scritture contabili**. Anche dopo la riforma delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, disposta dal D.Lgs. 192/2024, resta **immutata la differenza tra immobili di proprietà** (le cui quote di ammortamento sono indeducibili dal reddito) e quelli detenuti in **locazione finanziaria** (i cui canoni sono **deducibili dal reddito professionale**).

Il requisito indispensabile per la **deduzione integrale dell'Imu**, infatti, è dato dall'effettiva strumentalità degli stessi per lo **svolgimento dell'attività professionale**. L'ambito oggettivo di applicazione della **deducibilità dell'Imu** è, infatti, limitato **agli immobili strumentali**, la cui definizione è contenuta nell'[articolo 43, comma 2, primo periodo, Tuir](#), secondo cui, per i professionisti, si considerano strumentali **gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione da parte del possessore**.

A differenza di quanto accade per le imprese, per le quali la strumentalità degli immobili può **essere per natura** (immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, a prescindere dal loro utilizzo), ovvero **per destinazione** (utilizzo diretto ed esclusivo per lo **svolgimento dell'attività d'impresa**, a prescindere dalla categoria catastale), per i lavoratori autonomi la **strumentalità degli immobili è solo per "destinazione"**, poiché collegata ad un **dato fattuale**, e più precisamente all'effettivo **utilizzo diretto ed esclusivo dello stesso per l'attività professionale**.

Ciò comporta che **non si deve aver riguardo** alla **classificazione catastale dell'immobile** (tipicamente A/10 per gli studi professionali), bensì all'effettiva **destinazione dello stesso da parte del possessore per lo svolgimento dell'attività**, con la conseguenza che può assumere tale natura anche **l'immobile classificato in categoria da A/1 ad A/9**, purché utilizzato **esclusivamente per l'attività professionale**.

In merito all'esclusività dell'utilizzo, quale requisito per la strumentalità, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 10/E/2014](#), ha precisato che **la deduzione non spetta per l'immobile**



utilizzato promiscuamente (abitazione utilizzata anche come studio professionale), poiché **non strumentale in base alla definizione riportata in precedenza**. Stante il riferimento alla situazione di fatto dell'immobile (utilizzo effettivo ed esclusivo per l'attività professionale), la deduzione dell'Imu prescinde dal **regime fiscale dell'immobile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo**, le cui regole sono state in precedenza ricordate.

Pertanto, è consentita la predetta deduzione anche in relazione agli immobili per i quali **non si deducono i relativi ammortamenti**. Tuttavia, poiché la deduzione dell'Imu, come detto, dipende dal **requisito della strumentalità**, e che lo stesso si realizza in base all'effettivo ed esclusivo utilizzo per lo svolgimento dell'attività professionale, e non dal regime di **deducibilità dei relativi ammortamenti**, l'accesso al regime di deduzione in questione riguarda **tutti gli immobili utilizzati esclusivamente per l'attività professionale**, detenuti a titolo di proprietà o in base a **contratto di locazione finanziaria**.

Anche per questi ultimi, infatti, la verifica del requisito della strumentalità dipende esclusivamente **dall'utilizzo dello stesso per l'attività professionale**. Infine, è opportuno evidenziare che, a differenza delle imprese, per i professionisti **non è richiesto che la strumentalità del bene immobile passi tramite l'iscrizione dello stesso nelle scritture contabili**, poiché nelle disposizioni del Tuir **non è presente la medesima limitazione di cui all'[articolo 65, Tuir che](#)**, per le imprese individuali, individua l'appartenenza all'attività dei beni indicati nell'inventario o comunque nelle altre **scritture contabili**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La nuova liquidazione societaria per soggetti Irpef

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

[Scopri di più](#)

L'[articolo 18, D.Lgs 192/2024](#), riforma la **disciplina fiscale della liquidazione societaria** (o della **impresa individuale**) introducendo **novità normative significative**. Come accade per ogni novità normativa rilevante, è importante **chiarire l'aspetto della decorrenza** delle nuove regole che è fissata, ai sensi dell'[articolo 18, comma 3, del citato D.Lgs 192/2024](#), per le **liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto**, cioè **dall'1.1.2025**.

Quanto al momento da individuare per **“inizio della liquidazione”** si deve assumere, a parere di chi scrive, non tanto il momento in cui si radica la causa di scioglimento, ai sensi dell'[articolo 2484, cod. civ.](#), bensì quello di **iscrizione al Registro Imprese** della **nomina del liquidatore**. Al riguardo, va ricordato che, in base al comma 3, dell'[articolo 2487 bis, cod. civ.](#), è solo da tale momento che gli amministratori **cessano dalla loro carica** con la **consegnna ai liquidatori dei libri sociali**.

Diversamente, il manifestarsi della **causa di scioglimento** (momento antecedente) segnala solo il passaggio da una **gestione ordinaria** della società ad una **gestione conservativa** della stessa, con contestuale **attivazione degli adempimenti necessari** (ma solo propedeutici) all'inizio della vera e propria liquidazione, cioè la **convocazione dell'assemblea** per la **nomina dei liquidatori**.

In merito alle **modifiche normative** apportate all'[articolo 182, Tuir](#), vanno fatte le seguenti **osservazioni preliminari**:

- le modifiche non attengono alle **regole che presidiano la determinazione del reddito**, bensì esse intervengono sulla **“concatenazione” degli imponibili** dei **periodi d'imposta intermedi** della stessa liquidazione;
- le **problematiche** che si ponevano vigente il precedente testo normativo **non sono sempre risolte dalle nuove disposizioni**, per cui si può senz'altro dire che **è stata persa una importante occasione** per sistemare non uno, ma tutti gli **aspetti controversi** della **disciplina fiscale** della **liquidazione della impresa** (individuale o societaria).



L'ambito dei soggetti Irpef

Iniziamo l'esame delle nuove norme con il comma 2, dell'[articolo 182, Tuir](#), dedicato alle **società di persone ed alle imprese individuali**. Il punto di maggiore novità è senz'altro rappresentato dal passaggio dalla **determinazione provvisoria dei redditi nei periodi intermedi della liquidazione**, ad una **determinazione definitiva degli stessi** (come del resto è sempre avvenuto ai fini dell'Irap). Quindi, la determinazione del reddito imponibile in base al **bilancio finale della liquidazione** assume rilevanza concreta solo nel caso in cui la **liquidazione inizi e termini in un unico esercizio**. Se si protrae oltre (sia nel termine di **3 periodi d'imposta**, sia oltre tale lasso temporale) i redditi intermedi sono **determinati a titolo definitivo**. Si ponga attenzione al fatto che i **"redditi" sono determinati (ed attribuiti ai soci per trasparenza) a titolo definitivo**, non le **eventuali perdite**, le quali continuano ad **essere imputabili ai soci** solo se la liquidazione **si chiude in perdita**.

Al riguardo, va, tuttavia, messa in evidenza una prima novità significativa rappresentata dal fatto che le **perdite prodotte in corso di liquidazione** (e non attribuibili medio tempore ai soci) si scomputano dall'eventuale **reddito degli esercizi successivi**. Si tratta di una **novità significativa** che permette ad un soggetto (**società di persone**) che **non ha una propria obbligazione tributaria**, di assumerla ai soli fini dello **scomputo delle perdite**, limitando tale aspetto alle sole **perdite generate a partire dall'inizio della liquidazione**, dato che quelle precedenti **saranno già state imputate ai soci**. Va ulteriormente evidenziato che lo **scomputo delle perdite dal reddito degli esercizi successivi** non è condizionato dalla **durata della liquidazione**, poiché il passaggio è inserito nella lettera a), del più volte citato comma 2, [articolo 182, Tuir](#), mentre le **peculiarità fiscali delle liquidazioni infra/triennali** sono contenute nella lett. b), del sopra citato comma 2.

In quest'ultima disposizione (lett. b, comma 2, [articolo 182, Tuir](#)) vi è la **novità principale che consiste**, per le **liquidazioni che non si protraggono per più di 3 esercizi** (compreso quello di inizio della stessa), nella **possibilità di riportare "indietro" (carry back)** le perdite generate a **riduzione del reddito prodotto precedentemente**. La disposizione si applica, pertanto, nel caso in cui le perdite si generano successivamente alla **produzione di redditi**, poiché se avvenisse il contrario il meccanismo di scomputo è **assicurato dalla precedente lett. a), del comma 2, articolo 182, Tuir**. Si tratta di una possibilità (**non un obbligo**) che inverte la direzione che, di regola, permette **il riporto in avanti delle perdite prodotte da un certo soggetto**: nella liquidazione **infra-triennale** tali perdite si scomputano all'indietro riducendo un reddito che, peraltro, è già stato **attribuito ai soci per trasparenza** (e già potrebbe essere stato dichiarato con applicazione della tassazione separata). La norma non chiarisce, nella pratica, come debba avvenire questa **modifica retroattiva del reddito**; chi scrive, ritiene che la **procedura potrebbe consistere nella legittimazione** ad una sorta di dichiarazione rettificativa a favore con la quale **viene ridotto il reddito** già dichiarato ed eventualmente, già tassato. Sul punto, sarebbe stato opportuno una **maggiore analiticità sul piano normativo**.

Come si diceva in precedenza, non tutti i punti sono risolti ed in particolare resta dubbia la applicazione della lett. c), del citato comma 2, che statuisce che, **se la liquidazione si chiude in**



perdita si applica l'[**articolo 8, Tuir**](#), cioè **l'attribuzione ai soci di detto risultato imponibile**. La sopra citata norma non è condizionata dalla **durata della liquidazione**, il che lascia aperta (e senza soluzione) la casistica della **procedura che supera i 3 esercizi e si chiude con una perdita**. Deve ritenersi che la **locuzione "si chiude" in perdita** non **sia da riferire** al risultato globale (cioè, somma algebrica) tra redditi e perdite della liquidazione, bensì **al risultato dell'ultimo periodo liquidativo**. Se così non fosse, il socio vedrebbe attribuito **solo una parte delle perdite**, avendo, peraltro, **tassato i redditi come se tali perdite non fossero generate**. Per evitare questo dubbio era opportuno, a parere di chi scrive, che la **norma facesse riferimento al risultato negativo** conseguito come somma di tutte le perdite che **non sono state attribuite** ai soci e che **non hanno partecipato ad alcun meccanismo di scomputo** ordinario o retroattivo che esso sia.



IVA

Non basta la presenza della stabile organizzazione per precludere il rimborso IVA mediante il “portale elettronico”

di Marco Peirolo

OneDay Master

Regimi iva speciali: modalità particolari di applicazione dell'imposta

Scopri di più

Con la recente [risposta all'interpello n. 33/2025](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle **condizioni** che devono ricorrere per ritenere che la stabile organizzazione italiana **partecipi** alle operazioni rilevanti ai fini Iva **effettuate dalla casa madre non residente**.

L'esigenza di definire l'eventuale partecipazione della stabile organizzazione discende dall'[articolo 17, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) e implica che, se c'è l'intervento della branch, l'operazione attiva della casa madre estera è imputabile alla stabile organizzazione, che diventa il **debitore della relativa imposta** dovuta in Italia, mentre l'operazione passiva deve essere **fatturata alla stabile organizzazione**.

Di particolare interesse è la **modalità di recupero dell'Iva addebitata dal fornitore italiano**, nel caso considerato dal citato documento di prassi, in cui l'operazione passiva (nella specie, l'acquisto di beni) sia posta in essere **direttamente dalla casa madre senza la partecipazione della branch**.

Il dubbio è se, nella situazione descritta, la casa madre possa attivare la **procedura di rimborso** dell'[articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972](#), cioè la richiesta di **restituzione dell'imposta assolta in Italia** per mezzo del **“portale elettronico”**, vale a dire attraverso le Autorità fiscali locali, che inoltrano la domanda, per via telematica, al **Centro operativo di Pescara**.

In caso di risposta negativa, all'Agenzia delle entrate è stato chiesto se la **casa madre possa richiedere il rimborso per mezzo della partita Iva della stabile organizzazione**, in base alla previsione dell'[articolo 30, comma 2, lett. e\), D.P.R. 633/1972](#), in quanto **soggetto non residente identificato fiscalmente in Italia**.

Come si desume dalla risposta all'interpello n. 87 dell'8.4.2024, la procedura di rimborso dell'[articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972](#), è **vietata** se gli acquisti sono **riconducibili alla stabile organizzazione**, perché effettuati **direttamente da quest'ultima** o dalla casa madre con la sua partecipazione.



Da questa indicazione si potrebbe concludere che, nel caso oggetto della risposta ad interpello n. 33/2025, essendo gli acquisti **effettuati direttamente dalla casa madre**, senza l'intervento della stabile organizzazione, **non sia contestabile** il diritto della casa madre a chiedere il rimborso per mezzo del “portale elettronico”.

Tuttavia, esaminando il contenuto del citato [**articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972**](#), può osservarsi che la relativa procedura è prevista a favore dei **soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE privi di stabile organizzazione in Italia**, sempreché ricorrono le **seguenti ulteriori condizioni**:

- **assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti** in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle:
 - operazioni per le quali il **debitore d'imposta è il cessionario/committente italiano**;
 - prestazioni di trasporto e delle relative **operazioni accessorie non imponibili**, ai sensi dell'articolo 9, D.P.R. 633/1972;
 - operazioni effettuate ai sensi dell'[**articolo 74-septies dello stesso D.P.R. 633/1972**](#);
- **inerenza all'attività del soggetto passivo UE degli acquisti** o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell'Iva;
- **detraribilità in Italia dell'Iva chiesta a rimborso**, ai sensi degli [**articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972**](#).

Dunque, stando al tenore letterale dell'[**articolo 38-bis2, comma 1, D.P.R. 633/1972**](#), se la casa madre ha in Italia una **stabile organizzazione**, il rimborso è **precluso**. Il soggetto estero, infatti, deve ritenersi stabilito nel territorio dello Stato e, quindi, l'imposta assolta sugli acquisti di beni/servizi può essere, se del caso, recuperata soltanto dalla stabile organizzazione.

Tale conclusione è stata **confermata tanto dalla prassi amministrativa** ([**risposte ad interpello n. 248/2022**](#) e [**n. 339/2020**](#)), **quanto dalla giurisprudenza** (Cassazione n. 21684/2020).

Di **diverso avviso**, invece, la **giurisprudenza comunitaria**, che ha ammesso il rimborso se il soggetto estero, per mezzo della stabile organizzazione, non ha effettuato **operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato UE di rimborso** (Corte di giustizia UE, 25.10.2012, cause riunite C-318/11 e C-319/11 e Id., 16.7.2009, causa C-244/2008).

A sua volta, la **posizione dei giudici comunitari** è allineata all'articolo 3, lett. a), della Direttiva n. 2008/9/CE, che riconosce il **diritto al rimborso se il richiedente**, nello Stato UE di rimborso, **non possiede una stabile organizzazione** dalla quale sono effettuate **operazioni commerciali**.

Nel caso oggetto della [**risposta ad interpello n. 33/2025**](#), la stabile organizzazione ha **effettuato operazioni attive in Italia** e, pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, il recupero dell'imposta assolta sugli **acquisti imputabili direttamente alla casa madre non può avvenire** mediante la procedura di cui all'[**articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972**](#).



Il chiarimento è importante perché supera le **indicazioni di prassi precedentemente rese sul punto**, confermando che, in linea con la disciplina comunitaria, la **mera esistenza della branch** nel territorio italiano non è idonea a precludere il rimborso mediante il “**portale elettronico**”.

Per escludere tale modalità di restituzione dell'imposta è necessario che la **stabile organizzazione**, nel periodo di rimborso, abbia **effettuato direttamente** operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia o, quantomeno, abbia **partecipato all'effettuazione** delle operazioni poste in essere dalla casa madre, come si è verificato nella fattispecie di cui alla [**risposta ad interpello n. 33/2025**](#).



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 4 marzo 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari



Esperto AI

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



EDITORIALI

Trasformazione digitale di dati e documenti per lo Studio del Commercialista

di Redazione

EVENTO GRATUITO
TRASFORMAZIONE DIGITALE di dati e documenti
per lo Studio del COMMERCIALISTA
in diretta web 19 marzo - scopri di più >

La trasformazione digitale sta diventando sempre più fondamentale negli studi dei commercialisti, che si trovano a fronteggiare nuove sfide in un contesto normativo in continua evoluzione. L'introduzione di soluzioni digitali per gestire dati e documenti offre opportunità significative in termini di efficienza e organizzazione, ma richiede anche una solida conoscenza delle normative da rispettare e dei processi innovativi da adottare.

Per rispondere a queste esigenze, il **19 marzo 2025** dalle **10:00 alle 12:00**, si terrà il *webinar* gratuito **“Trasformazione digitale di dati e documenti per lo studio del Commercialista”**.

L'evento gratuito, organizzato da **Euroconference** e **TeamSystem**, offrirà una panoramica completa sui requisiti normativi per i documenti digitali, sugli strumenti necessari per la digitalizzazione degli studi professionali e sui casi d'uso concreti.

Si parlerà di come digitalizzare dichiarazioni fiscali, libri contabili, contratti e fatture, con un *focus* sulle tecnologie come la firma elettronica e la conservazione digitale. Verrà anche approfondito il ruolo del commercialista come guida nelle trasformazioni digitali delle PMI, supportandole nei loro processi di innovazione.

L'incontro vedrà la partecipazione di **Fabrizio Lupone**, Consulente esperto di digitalizzazione dei processi, e **Laura Fancetti**, Consulente *Presales Pro/Sme* di TeamSystem.

La partecipazione all'evento permette ai partecipanti di **ottenere 2 crediti formativi per ODCEC**.

[Consulta il programma completo e iscriviti al webinar gratuito!](#)